Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **ROMA - Giovedì, 15 maggio 1930 - ANNO VIII** — **Numero 114**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

(2329)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 831.

LEGGE 17 aprile 1930, n. 479.
Riforma della legge sul tiro a segno nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il tiro a segno nazionale ha lo scopo:
a) di provvedere all'addestramento della gioventù nell'esercizio del tiro;
b) di coltivare tale esercizio negli altri cittadini.
E' alla diretta dipendenza del Ministero della guerra.

Art. 2.

In ogni Comune capoluogo di Provincia o di mandamento potrà essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando i reparti di premilitari e di avanguardisti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età raggiungano i cento iscritti.

Presso ogni sezione funziona il reparto sportivo che fa capo all'Unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta inscritti.

Art. 3.

La sezione di tiro a segno è retta, amministrata e rappresentata da un ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nominato dal Comando della divisione militare, su designazione del Comando di gruppo da cui dipende territorialmente la sezione.

Questi con un delegato del Comune e con un delegato dell'Unione italiana di tiro a segno è chiamato a costituire il Consiglio direttivo della sezione.

Art. 4.

Il Comando di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nomina per le sezioni di tiro a segno dipendenti i personali da destinare alla direzione dell'esecuzione del tiro: direttori, vice direttori e commissari di tiro.

Art. 5.

I Comandi di divisione militare territoriali a mezzo degli ispettori di mobilitazione vigilano sull'andamento tecnico ed amministrativo delle dipendenti sezioni di tiro a segno.

Art. 6.

Per le esercitazioni di carattere libero e sportivo, alle quali si dedicano i cittadini, provvede in ciascuna sezione il delegato dell'Unione italiana di tiro a segno, la cui nomina è sanzionata dall'Ente sportivo provinciale.

Art. 7.

L'Unione italiana del tiro a segno provvede, mercè l'organizzazione e il disciplinamento delle esercitazioni libere e delle gare, previe intese col Ministero della guerra, all'organizzazione, alla preparazione e all'intervento delle rappresentanze italiane nelle competizioni internazionali di tiro.

Il presidente dell'Unione è nominato dal presidente del Comitato olimpionico nazionale italiano, di concerto col Ministro per la guerra; fa parte, di diritto, della presidenza dell'Unione il capo del servizio del Ministero della guerra, che provvede al funzionamento del tiro a segno nazionale.

Art. 8.

Presso ogni sezione di tiro a segno può costituirsi:

un gruppo di tiratori appartenenti all'Unione nazionale degli ufficiali in congedo;

un gruppo di tiratori dopolavoristi iscritti all'Opera nazionale Dopolavoro.

Tali gruppi sono rispettivamente rappresentati nel Consiglio direttivo della sezione da un delegato e le rispettive nomine sono sanzionate dal Comando della divisione militare.

Art. 9.

Tutte le cariche direttive della istituzione del tiro a segno nazionale non dànno luogo a retribuzioni.

Art. 10.

I giovani avanguardisti per essere ammessi a sparare nelle sezioni di tiro con l'arma da guerra debbono aver compiuto il sedicesimo anno di età.

Sono ammessi nella qualità di allievi tiratori i balilla che hanno compiuto il dodicesimo anno; questi possono sparare con armi di dimensioni consone all'età.

Art. 11.

Per essere inscritti nei ruoli del tiro a segno i balilla e gli avanguardisti, che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, corrispondono la tassa annua di lire tre.

Gli avanguardisti di età superiore ai sedici anni ed i premilitari corrispondono la tassa annua di lire sei.

Gli altri tiratori corrispondono la tassa annua di lire dieci.

Le sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un decimo del rispettivo introito per tasse annuali.

Gli inscritti effettuano i pagamenti alle rispettive sezioni di tiro a segno per mezzo dei conti correnti postali.

Art. 12.

Alle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro si provvede, quando per le medesime non si possa far fronte con i contributi spontanei dei cittadini, mediante il concorso del Governo, delle Provincie e dei Comuni, nelle proporzioni di tre quinti per lo Stato e di un quinto per ciascuna delle altre due Amministrazioni.

Con i concorsi dei detti enti si provvede anche per l'acquisto dei bersagli e dei relativi impianti elettrici; per le dotazioni di armamento, per l'ammobiliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi; per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi delle sezioni e per tutte le altre spese che hanno carattere di impianto.

Con gli stessi concorsi viene provveduto per gli affitti del terreno su cui sono impiantati i campi di tiro quando i medesimi non siano stati acquistati, nonchè per la corresponsione di compensi per servitù di tiro.

Art. 13.

Alle spese di esercizio delle sezioni viene provveduto:

con le tasse annuali che corrispondono i soci;

con il prezzo delle munizioni che corrispondono i tiratori;

con introiti vari derivanti dal funzionamento delle sezioni;

con i concorsi degli enti che adoperano i campi;

con offerte dei cittadini;

con i sussidi governativi, provinciali e comunali.

Questi ultimi vengono corrisposti in relazione alle disponibilità dei rispettivi bilanci.

Art. 14.

L'ispettore di mobilitazione prende accordi con le Amministrazioni provinciali e con quelle comunali per i concorsi e le sovvenzioni occorrenti per le spese d'impianto e di esercizio delle sezioni.

Art. 15.

Sul bilancio del Ministero della guerra viene annualmente inscritto e determinato l'assegno del concorso governativo per l'impianto e il funzionamento del tiro a segno nazionale.

Art. 16.

Il Ministero della guerra dà le direttive per l'esecuzione delle esercitazioni regolamentari di tiro impartendo particolari istruzioni; le lezioni di tiro vengono eseguite nei campi di tiro costruiti in base a norme tecniche adottate dal Genio militare.

L'Amministrazione militare cede a pagamento immediato alle singole sezioni di tiro le armi da fuoco al costo di fabbricazione e le munizioni a prezzo convenzionale.

Le sezioni di tiro a segno ammettono nei loro campi di tiro le truppe del presidio e delle altre forze armate dello Stato, salvo nei giorni di domenica, e alla loro volta sono ammesse nei campi di tiro militari.

I presidi militari e le altre forze armate dello Stato concorrono nelle spese di ordinaria manutenzione dei campi delle sezioni in rapporto all'uso che ne fanno.

Art. 17.

Chiunque non abbia prestato servizio presso le forze armate dello Stato, e faccia domanda di ottenere il permesso di porto d'arme per caccia o per uso di difesa personale, deve eseguire o avere eseguito almeno un corso regolamentare di tiro, presso una sezione di tiro a segno nazionale.

Ove nel Comune o nel raggio di cinque chilometri non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il richiedente del permesso di armi deve dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi da fuoco.

Per la rinnovazione della licenza di porto d'arme i minorenni debbono esibire anno per anno e fino a quello in cui concorrono alla leva il certificato di frequenza di tiro a segno.

Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie di città, guardie giurate, notturne, ecc.), devono eseguire o avere eseguito un corso di lezioni regolamentari di tiro presso una sezione di tiro a segno nazionale.

Art. 18.

Ogni anno presso ciascuna sezione di tiro a segno viene eseguita una gara comunale; ogni anno o quanto meno ogni due anni in ciascuna provincia viene eseguita una gara provinciale; ogni cinque anni viene indetta una gara generale secondo le norme da stabilirsi da apposito decreto Ministeriale.

L'Unione italiana di tiro a segno indice ogni anno una gara nazionale.

Nell'anno in cui ha luogo la gara generale vengono sospese quella nazionale dell'Unione e quelle provinciali.

Art. 19.

I tiratori che complessivamente in tre campionati comunali, anche non consecutivi, in uno provinciale e in uno nazionale o generale sono compresi nel primo quinto dei premiati, ricevono il distintivo con diploma di tiratore scelto, rilasciato dal Ministero della guerra.

I tiratori che nelle gare come sopra sono compresi nel successivo quinto dei premiati, sono nominati tiratori di prima classe e ricevono apposito distintivo con diploma dallo stesso Ministero; tutti gli altri sono considerati tiratori di seconda classe.

I tiratori scelti sono autorizzati a portare, sulla manic sinistra della divisa delle forze armate dello Stato, il d stintivo ricamato in argento, e i tiratori di prima classe, distintivo ricamato in lana.

Art. 20.

Sono istituite medaglie di benemerenza d'oro e d'argent per le sezioni che dànno prova di una lodevole organizzazi ne e per coloro che in particolar modo si distinguono per co seguire il miglior funzionamento delle sezioni stesse.

Le medaglie di benemerenza vengono concesse dal Min stero della guerra, su proposta dei Comandi di divisione.

Art. 21.

Le sezioni di tiro a segno nazionale, che incorressero i trasgressione alle disposizioni della presente legge e del r lativo regolamento, saranno richiamate all'osservanza del medesime dal Comando della divisione militare e, dove trasgressioni siano gravi, potranno essere sciolte dal Min stero della guerra su proposta del predetto Comando.

Le sezioni sciolte vengono ricostituite nel termine di t mesi; nell'intervallo fra lo scioglimento e la ricostituzior della sezione, il locale e le armi dovranno passare in cust dia alle autorità militari.

Gli inscritti alle sezioni di tiro a segno che si rendono i degni di appartenervi saranno espulsi dai ruoli dell'istit zione per decreto del Ministero della guerra su proposta d Comando della divisione militare.

Art. 22.

Un mese dopo la promulgazione della presente legge, l attuali società del tiro a segno si trasformeranno in sezior di tiro a segno.

Un regolamento da approvarsi entro sei mesi dalla pr mulgazione della presente legge determinerà le norme per l sua esecuzione.

Qualsiasi disposizione non prevista in questa legge o cor traria ad essa è abrogata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stat sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decre del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osse varla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 832.

LEGGE 10 aprile 1930, n. 503.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 193(n. 24, che sostituisce l'art. 16 della legge 23 giugno 1927, n. 101(concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 24, che sostituisce l'art. 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 833.

LEGGE 17 aprile 1930, n. 504.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione biennale internazionale d'arte » con sede in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione biennale internazionale d'arte » con sede in Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 834.

LEGGE 17 aprile 1930, n. 505.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1396, riflettente la partecipazione del Governo della Tripolitania al finanziamento della impresa di Pisida.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1396, riflettente la partecipazione del Governo della Tripolitania al finanziamento della impresa di Pisida.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 835.

LEGGE 1° maggio 1930, n. 528.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 14 marzo 1929, n. 298, e 6 novembre 1929, n. 1906, relativi al trattamento doganale dello jodio e dei prodotti derivati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 14 marzo 1929, n. 298, e 6 novembre 1929, n. 1906, che modificano il trattamento doganale dello jodio greggio e dei prodotti derivati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 836.

LEGGE 17 aprile 1930, n. 506.

Modificazione dell'art. 60 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, è sostituito il seguente:

« La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1927; ma è in facoltà del Ministro per le colonie, con suo decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, di sospendere, fino a non oltre il 30 giugno 1933, l'applicazione di quelle norme che egli ritenga non immediatamente attuabili ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 837.

LEGGE 1° maggio 1930, n. 529.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1662, che modifica il regime doganale del bromo e dei prodotti bromici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1662, che modifica il regime doganale del bromo e dei prodotti bromici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 838.

LEGGE 1° maggio 1930, n. 527.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1769, che concede l'esenzione doganale per un contingente straordinario di melazzo di canna destinato alla produzione di foraggi melazzati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1769, che concede la franchigia doganale per un contingente straordinario di 30 mila quintali di melazzo di canna destinati alla fabbricazione di foraggi melazzati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 839.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 517.

Autorizzazione al comune di Capannoli (Pisa) a modificare la denominazione della frazione Santo Pietro in quella di « Santo Pietro Belvedere ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto che, nell'interesse del regolare funzionamento dei servizi postali e telegrafici, si rende necessario modificare la denominazione della frazione Santo Pietro del comune di Capannoli, omonima di quella di Santo Pietro in provincia di Catania;

Veduta la deliberazione 18 ottobre 1929 con cui il podestà di Capannoli determina di modificare la denominazione di detta frazione in « Santo Pietro Belvedere »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Pisa con la deliberazione 15 febbraio 1930;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Capannoli, in provincia di Pisa, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Santo Pietro in quella di « Santo Pietro Belvedere ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 44. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **840**.

REGIO DECRETO 6 aprile 1930, n. **443**.

Nuovo tipo del martello governativo a guisa di accetta in uso nell'Amministrazione forestale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti del 21 gennaio 1864, n. 1688, e 17 aprile 1874, n. 1931 (serie 2ª);

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, che istituisce la Milizia nazionale forestale;

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3141, contenente disposizioni sull'Amministrazione forestale, sull'ordinamento della Milizia nazionale forestale e sulla Azienda delle foreste demaniali dello Stato;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, che approva il regolamento per l'applicazione della legge anzidetta;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Attesa la necessità di mutare ed unificare gli stemmi dei martelli finora in uso nell'Amministrazione forestale dello Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I martelli governativi a guisa d'accetta in uso nell'Amministrazione forestale dello Stato sono rinnovati in forma identica per tutte le Provincie del Regno.

I caratteri e le impronte dei medesimi, nonchè le loro dimensioni e qualità sono determinati e stabiliti nel qui annesso modello vidimato, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1º maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 10. — MANCINI.

Modello dei caratteri, impronte e dimensioni del martello forestale a guisa di accetta, stabilito col R. decreto 6 aprile 1930-VIII, n. 443.
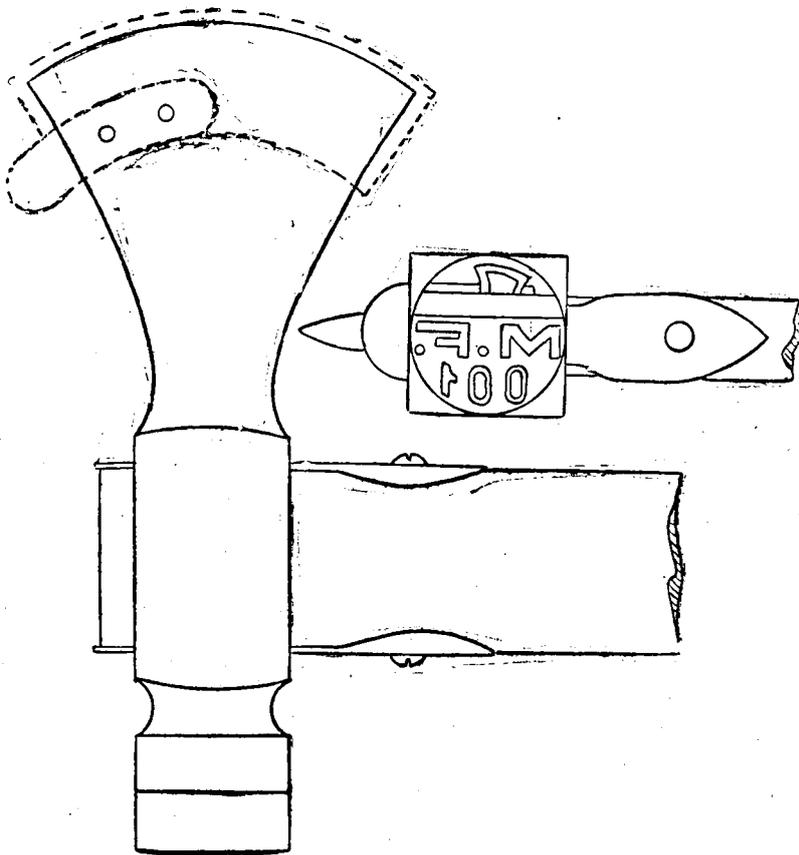
Cerchio del diametro di mm. 33.
Lettere M.F. altezza mm. 7, larghezza mm. 12.
Numero a tre cifre, da 001 a 999, alte mm. 8.
Fascio Littorio, lunghezza mm. 32, altezza mm. 11.
(Lettere, numero ed accetta del Fascio Littorio a doppia linea).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Numero di pubblicazione 841.

REGIO DECRETO 31 marzo 1930, n. 451.

Approvazione del nuovo statuto della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, e fu approvato lo statuto relativo;

Vista la domanda in data 27 giugno 1929, con la quale la predetta Confederazione ha chiesta l'approvazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello ora in vigore, come sopra approvato;

Visto l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo statuto della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, secondo il testo che si allega al presente decreto, e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo statuto approvato col citato Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, è perciò sostituito dallo statuto di cui al comma precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 19. — FERZI.

Statuto della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di « Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei » è costituita con sede in Roma una Associazione che riunisce tutte le Associazioni sindacali, legalmente riconosciute, di imprese di trasporti marittimi ed aerei, e quelle di imprese esercenti attività affini o connesse con i trasporti marittimi ed aerei per le quali venga determinato l'inquadramento nella Confederazione, nonchè le Associazioni sindacali legalmente riconosciute dei dirigenti di imprese stesse.

Fanno inoltre parte della Confederazione gli enti ed istituti assistenziali che eventualmente si costituissero a vantaggio delle categorie inquadrate, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Confederazione, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno e, in quanto giuridicamente riconosciuta, ha, nei limiti stabiliti dalle leggi, dalle disposizioni delle autorità governative e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le Associazioni che la compongono.

Art. 2.

La Confederazione è formata:

a) dalle Federazioni od Associazioni nazionali o interregionali o regionali di imprese di trasporti marittimi ed aerei, di imprese esercenti attività affini o connesse ai trasporti marittimi ed aerei;

b) dagli enti od istituti assistenziali eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Alla Confederazione aderisce inoltre l'Associazione nazionale dei dirigenti a sensi dell'art. 34 del regolamento 1° luglio 1926 sull'esecuzione della legge sindacale.

Art. 3.

La Confederazione ha per scopo di tutelare gli interessi delle categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti in armonia con quelli superiori della Nazione.

Essa si prefigge inoltre scopi di assistenza economico-sociale, morale e religiosa, di educazione nazionale, di istruzione professionale, di incremento della produzione.

Per il raggiungimento dei suoi fini spetta alla Confederazione di:

a) disciplinare l'inquadramento sindacale di tutte le categorie rappresentate, secondo le direttive dei competenti organi statali;

b) stabilire, in relazione alle leggi dello Stato e alla necessità che le attività inquadrate abbiano la massima efficienza nell'interesse della economia nazionale, le direttive da osservarsi dalle Associazioni dipendenti nella trattazione di questioni sindacali;

c) curare il coordinamento delle iniziative delle Associazioni dipendenti per realizzare unità di indirizzo nella attività delle medesime e la più salda collaborazione fra esse e gli altri fattori della produzione;

d) rappresentare legalmente le categorie inquadrate, quando la rappresentanza non spetti alle Associazioni dipendenti, rispetto alle pubbliche autorità; alle corrispondenti Associazioni sindacali di prestatori d'opera ed alle altre Associazioni sindacali; dinanzi alla Magistratura del lavoro; e infine nei confronti di Enti od Associazioni che abbiano fini interessanti le attività inquadrate.

Previo consenso del Governo, la rappresentanza delle Associazioni inquadrate potrà essere assunta anche al di fuori del territorio del Regno;

e) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni e le vertenze che potessero sorgere fra le Associazioni dipendenti o fra queste ed altri organismi sindacali;

f) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche che siano di interesse generale;

g) stipulare contratti collettivi di lavoro nazionali interessanti le categorie di datori di lavoro rappresentate; assistere le Associazioni dipendenti nella stipulazione dei contratti di loro competenza sostituendosi anche ad esse, quando, a norma del successivo art. 24, sia ritenuto necessario ed opportuno;

h) provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti gli enti, consessi ed organismi in cui sia richiesta ed ammessa la rappresentanza delle categorie inquadrate, quando la rappresentanza stessa sia esplicitamente attribuita alla Confederazione, o quando, anche in mancanza di esplicita attribuzione, la nomina o la designazione non debba o non possa essere effettuata dalle singole Associazioni dipendenti;

i) fare, a norma di legge, le proposte dei candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

l) autorizzare le Associazioni aderenti a proporre azioni avanti la Magistratura del lavoro, quando siano falliti i tentativi di amichevole componimento;

m) promuovere la costituzione di nuove Associazioni sindacali, o di Istituti di assistenza economica, di istruzione professionale, o di educazione morale o nazionale, quando ciò sia ritenuto utile od opportuno per l'inquadramento delle attività rappresentate o per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

n) adempiere a tutti gli altri compiti e funzioni che le siano affidate da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità dello Stato.

Per la tutela di interessi e per la soluzione di questioni che non riguardino i patti collettivi di lavoro, le singole Federazioni e le Associazioni nazionali agiscono autonomamente rispetto alle altre Federazioni ed Associazioni.

La Confederazione, in quanto non vi si oppongano le direttive di carattere generale da essa emanate e l'esercizio di funzioni di vigilanza e di tutela che le siano delegate a norma di legge, è tenuta a consentire l'esplicazione autonoma, nei limiti suindicati, delle attività delle Federazioni e delle Associazioni.

Queste peraltro dovranno, in ogni caso, agire d'intesa con la Confederazione perchè essa possa esplicare quella azione di coordinamento che le compete a norma di legge.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, debbono presentare alla presidenza della Confederazione regolare domanda accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini e alla attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda dovrà contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Confederazione nell'àmbito della sua competenza.

La Confederazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto o ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Comitato confederale: se essa è accettata, la presidenza della Confederazione dovrà richiedere al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico della Associazione sindacale, o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta, la presidenza della Confederazione ne informa il Ministero delle corporazioni specificando i motivi che hanno determinato il diniego. E' fatta salva la facoltà da parte della Associazione interessata di far ricorso, a norma di legge, al predetto Ministero.

Comunque, se entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, s'intenderà che la domanda stessa non sia stata accolta, e l'Associazione avrà facoltà di proporre il ricorso di cui al comma precedente.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente inscritti e giuridicamente riconosciuti.

Essi sono tenuti a fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO III.

Organi della Confederazione.

Art. 7.

Sono organi della Confederazione:

a) il Consiglio nazionale;
b) il Comitato confederale;
c) il presidente.

Art. 8.

Il Consiglio è costituito dai presidenti di tutte le Associazioni sindacali e degli Istituti assistenziali aderenti alla Confederazione e da membri eletti dalle Federazioni e dalle Associazioni di primo grado a carattere nazionale.

Il numero di tali membri da eleggere dalle Federazioni od Associazioni di armatori navali è stabilito dal Comitato confederale secondo la formula $\frac{D+T}{3}$ in cui D indica il numero dei dipendenti degli armatori iscritti in ciascuna Federazione od Associazione diviso per 500 e T il numero delle tonnellate di stazza lorda appartenenti agli armatori medesimi diviso per 150.000. Nel computo dei dipendenti, le frazioni di 500 superiori a $\frac{250}{500}$ valgono come 500 e nel computo del tonnellaggio le frazioni superiori a $\frac{75.000}{150.000}$ valgono come 150.000. Nei numeri relativi ai dipendenti ed al tonnellaggio sono inclusi i dipendenti ed il tonnellaggio degli armatori non inscritti alle singole Federazioni od Associazioni confederate, ma compresi nella circoscrizione di esse: i computi di cui sopra sono fatti in base ai dati accertati al 1° gennaio dell'anno in cui hanno luogo le elezioni.

Il numero dei membri da eleggere dalle Federazioni od Associazioni che non inquadrano armatori navali sarà determinato dal Comitato confederale, in ragione di un membro per ogni 30.000 lire o frazione non inferiore a L. 15.000 di contributi obbligatori versati alla Confederazione dalle Associazioni di primo grado della categoria rispettiva; i computi relativi saranno fatti in base ai risultati dell'ultimo conto consuntivo regolarmente approvato.

Le elezioni saranno fatte dalle rispettive assemblee ogni tre anni nel mese di settembre.

Le Federazioni hanno facoltà di nominare supplenti permanenti.

I presidenti delle Associazioni di cui al primo comma del presente articolo, le nomine dei quali, al momento in cui il Consiglio viene convocato, non siano state ratificate a norma di legge, potranno ugualmente partecipare al Consiglio stesso, ma la Confederazione è tenuta a comunicare preventivamente l'elenco di essi al Ministero delle corporazioni.

Farà inoltre parte del Consiglio un rappresentante delle Società sovvenzionate minori che sarà nominato dal Ministero delle corporazioni d'accordo con quello delle comunicazioni.

Partecipano di diritto al Consiglio nazionale i membri del Comitato confederale. Essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo e i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio, ma senza voto, i sindaci della Confederazione.

Art. 9.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. In via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine quando il Comitato confederale lo creda opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri o dai sindaci.

La convocazione sarà fatta dal presidente a cura del quale almeno dieci giorni prima della riunione saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi, non computati i sindaci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida quando sia presente o rappresentata almeno la terza parte di coloro che debbono parteciparvi, non computati i sindaci.

Sono ammesse una o più deleghe ad altro componente del Consiglio, il quale disporrà di tanti voti quante sono le deleghe di cui è investito, oltre il proprio.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Consiglio. Egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che lo riguardano. Il Consiglio elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta, per appello nominale.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni concernenti persone debbono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 10.

Il Consiglio è l'organo supremo della Confederazione ed esercita la sopraintendenza sulla attività generale di essa.

Spetta al Consiglio:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione, e sulle direttive generali che devono essere da essa seguite;

b) di nominare il presidente, ed il vice presidente della Confederazione, ed il tesoriere;

c) di deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo della Confederazione, nonchè sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Confederazione e di esaminare le relazioni finanziarie dei sindaci.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo il Consiglio potrà delegare al presidente della Confederazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni. Nella stessa sede saranno deliberate, secondo le disposizioni vigenti, le quote dei contributi suppletivi a carico dei singoli soci delle Associazioni dipendenti; tali deliberazioni sono soggette alla approvazione del Ministero delle corporazioni;

d) di nominare tre sindaci;

e) di proporre i candidati per le elezioni dei deputati al Parlamento Nazionale;

f) di deliberare sulle modificazioni allo statuto confederale;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Art. 11.

Il Comitato confederale si compone del presidente, del vice presidente, del tesoriere della Confederazione, dei presidenti delle Federazioni e delle Associazioni unitarie a carattere nazionale.

Esso si divide in tre sezioni:

a) sezione della marina da passeggeri;

b) sezione della marina da carico;

c) sezione della marina velica.

Ogni sezione è presieduta dal presidente o dal vice presidente della Confederazione ed è composta dai presidenti delle predette Federazioni od Associazioni unitarie della categoria per cui la sezione è costituita. Di ciascuna sezione fanno inoltre parte membri eletti ogni triennio dalle assemblee delle dette Federazioni od Associazioni nel numero che sarà determinato per ciascuna di esse — pure ogni triennio — dal Consiglio confederale e che nel complesso non potrà essere inferiore a tre nè superiore a sette per ogni sezione. Il Consiglio confederale stabilirà in tale sede anche le altre norme eventualmente occorrenti per la composizione ed il funzionamento delle sezioni.

Le Federazioni hanno facoltà di nominare supplenti permanenti scelti fra i consiglieri della Confederazione.

Le Federazioni od Associazioni unitarie che inquadrano attività per le quali sono costituite più sezioni, eleggono i membri loro attribuiti distintamente per ciascuna sezione, ma la elezione potrà cadere anche sulle stesse persone.

I membri eletti partecipano soltanto alle adunanze delle sezioni e non anche a quelle del Comitato confederale.

Art. 12.

Il Comitato si raduna normalmente una volta al mese; straordinariamente tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o da sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei componenti il Comitato confederale oltre il presidente o il vice presidente.

Ciascun membro del Comitato confederale ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Sono ammesse una o più deleghe ad altro componente del Comitato, il quale disporrà di tanti voti quante sono le deleghe di cui è investito, oltre il proprio.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per le adunanze delle singole sezioni in cui si suddivide il Comitato.

Art. 13.

Il Comitato confederale ha il còmpito:

a) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto, in armonia con le deliberazioni del Consiglio nazionale;

b) di esaminare lo schema di bilancio preventivo della Confederazione, da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

c) di deliberare sulla convocazione del Consiglio nazionale;

d) di deliberare sulla ammissione alla Confederazione di Associazioni sindacali o di Istituti, costituiti a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, numero 563;

e) di deliberare sui ricorsi di ditte o di persone cui sia negata l'ammissione nelle Associazioni dipendenti oppure che siano state da queste espulse;

f) di deliberare sulla costituzione di nuove Associazioni sindacali o di Istituti assistenziali, e sulla modifica della circoscrizione territoriale di Associazioni già esistenti, salvo le ratifiche di legge;

g) di designare a norma dell'art. 3, lettera *h*), del presente statuto i rappresentanti delle categorie inquadrate nella Confederazione, salvo quanto dispone la lettera *e*) dell'articolo 10. Quando la rappresentanza riguardi più categorie e non possa procedersi alla designazione di tanti rappresentanti quante sono le categorie interessate, la designazione stessa sarà fatta tenendo presente la categoria i cui interessi siano prevalenti ed, in ogni caso, per la scelta dei designandi saranno sentite le Associazioni interessate;

h) di deliberare i provvedimenti di sua competenza previsti dal Titolo VI del presente statuto contro i dirigenti delle Associazioni dipendenti e contro i soci delle stesse;

i) di esaminare e ratificare i contratti di lavoro che siano stati stipulati dalle Federazioni ed Associazioni dipendenti, e di approvare gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali per la stipulazione dei contratti di competenza della Confederazione o di quelli per i quali la Confederazione intenda esercitare la facoltà di sostituzione rispetto alle Associazioni dipendenti;

l) di deliberare l'intervento della Confederazione nelle controversie innanzi alla Magistratura del lavoro;

m) di deliberare sugli atti indicati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

n) di approvare gli atti delle Associazioni dipendenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, in quanto nel decreto di riconoscimento delle Associazioni stesse siano attribuite alla Confederazione le funzioni di tutela;

o) di deliberare su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, che non sia di competenza del Consiglio;

p) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio.

Le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio nella sua prossima riunione;

q) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal Consiglio, dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato.

Relativamente ai compiti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *o*), *q*), quando le questioni sulle quali occorre deliberare riguardino esclusivamente la marina da passeggieri, o la marina da carico, o la marina velica, le deliberazioni relative saranno prese dalle rispettive sezioni del Comitato, salva la facoltà del presidente della Confederazione di sottoporre le questioni stesse al Comitato, e salva, altresì, la facoltà del Comitato stesso di avocare a sè, in qualsiasi momento, la trattazione.

Sempre relativamente ai compiti di cui al precedente comma, quando trattisi di questioni che riguardino singole attività confederate per le quali non sia costituita apposita sezione, il Comitato potrà delegare i suoi poteri al presidente della Confederazione od a Commissioni costituite nel suo seno le quali debbono, però, essere sempre presiedute dal presidente o dal vice presidente della Confederazione.

Art. 14.

Il presidente della Confederazione è nominato dal Consiglio nazionale; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

La sua nomina deve essere approvata a norma di legge.

Art. 15.

Il presidente dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio, del Comitato e delle sezioni di questo. Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni dipendenti, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra le varie Associazioni confederate e adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dalle norme emanate dalle autorità competenti.

Spetta al presidente l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 29, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nei riguardi delle Associazioni confederate quando l'esercizio delle funzioni stesse sia attribuito alla Confederazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente nominato dal Consiglio ed in mancanza di esso dal membro del Comitato più anziano di età.

Art. 16.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto coloro che appartengono a qualcuna delle categorie inquadrate nelle Associazioni dipendenti dalla Confederazione.

E' vietato il cumulo delle cariche di dirigente previste dall'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire, quando lo ritenga necessario od opportuno, che sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale - Amministrazione e bilanci.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in proprietà della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Comitato confederale, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato.

Il fondo di garanzia di cui alla lettera c) dovrà essere, a norma dell'art. 18 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, investito in titoli del Debito pubblico vincolati.

Art. 18.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dalle quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Le quote dei contributi suppletivi, eventualmente dovute dai singoli soci delle Associazioni di primo grado dipendenti, saranno stabilite, in sede di approvazione del bilancio preventivo, dal Consiglio nazionale, tenendo presenti le disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni dipendenti;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi a favore dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Confederazione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 20.

Le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni dipendenti per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio saranno stabilite con apposito regolamento che sarà deliberato dal Comitato confederale e sottoposto all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Resta comunque stabilito che i dirigenti delle Associazioni che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione, approvata ai sensi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Il tesoriere, nominato dal Consiglio, a norma della lettera b) dell'art. 10, dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio e alle norme contenute nel presente statuto e nel regolamento di cui al precedente comma.

Il Consiglio potrà stabilire che il tesoriere sia tenuto a versare cauzione.

Art. 21.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 22.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di aprile precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio nazionale a norma del precedente art. 10.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione ed approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge, o dettata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 23.

Il Consiglio della Confederazione nomina ogni anno tre sindaci i quali devono assistere alle riunioni del Consiglio stesso e possono intervenire a quelle del Comitato confederale.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio e comunicata al Ministero delle corporazioni.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

I contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata da una Associazione confederata sono di competenza dell'Associazione stessa.

L'Associazione, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di prestatori d'opera e per la modifica di un contratto esistente, deve informarne la Confederazione.

La Confederazione può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato per assistere alle trattative e alla conclusione del patto e può altresì, in qualsiasi momento, avocare a sè la trattazione di questioni o vertenze o la stipulazione di contratti collettivi di competenza delle Associazioni dipendenti, quando le questioni, le vertenze ed i contratti stessi abbiano carattere generale o particolare importanza per le categorie inquadrate, o quando le Associazioni interessate non riescano a concludere gli accordi.

I patti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni dipendenti non sono validi se non abbiano riportata l'approvazione del Comitato confederale o di una delle sue sezioni a norma dell'art. 13.

Art. 25.

I contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della circoscrizione di due o più Associazioni dipendenti dalla Confederazione, o di categorie inquadrate in diverse Associazioni, sono di competenza della Confederazione.

I contratti collettivi di competenza della Confederazione, e quelli da essa stipulati in luogo e vece delle Associazioni dipendenti, sono firmati dal presidente, quale legale rappresentante della Confederazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Comitato confederale od una delle sue sezioni abbia dato la sua approvazione.

Il presidente può, se lo ritenga opportuno, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Art. 26.

Le Associazioni confederate non potranno adire la Magistratura del lavoro nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti stessi, se non avranno chiesto alla Confederazione, ovvero agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti fra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e tale esperimento non sia riuscito.

La Confederazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra le Associazioni confederate e le altre Associazioni sindacali sostituendosi alle prime tutte le volte che le controversie abbiano carattere generale o rivestano particolare importanza.

Art. 27.

Indipendentemente dal disposto del precedente articolo spetta alla Confederazione di concedere alle Associazioni confederate la preventiva autorizzazione per proporre azioni avanti alla Magistratura del lavoro. Le Associazioni confederate che siano convenute in giudizio debbono darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Art. 28.

Spetta al Comitato confederale di concedere agli organi centrali di collegamento la facoltà di dettare norme generali sulle condizioni del lavoro ai sensi dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 56 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 29.

Il Comitato confederale può deliberare, su proposta delle Associazioni unitarie a carattere nazionale di armatori marittimi ed aerei, l'espulsione dalle Associazioni stesse dei soci i quali abbiano commesso gravi atti di insubordinazione oppure azioni contrarie agli interessi morali e materiali dell'organizzazione sindacale, oppure abbiano dimostrato difetto di senso nazionale o morale, o quando la gravità dei fatti commessi non consenta la loro permanenza nelle Associazioni.

Le deliberazioni del Comitato saranno prese sulla base degli elementi ed informazioni forniti dalle Associazioni e delle eventuali note e difese scritte che saranno state comunicate alle Associazioni stesse dagli interessati.

Il provvedimento di espulsione deve essere, a cura del presidente della Associazione confederata, notificato all'interessato mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi, quando trattisi di Associazioni inquadrate in Federazioni nazionali di categoria, spettano alle Federazioni stesse: in tal caso il socio espulso può, entro un mese dalla notifica del provvedimento, presentare ricorso al Comitato confederale.

E' salvo in ogni caso il diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni contro i provvedimenti del Comitato confederale previsti dai precedenti commi.

Art. 30.

Il Comitato confederale ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore ai sei mesi, ai dirigenti delle Associazioni confederate i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi, dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Contro i provvedimenti di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio confederale.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 31.

Spetta al Comitato confederale di deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Associazioni confederate nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Prima di prendere la deliberazione di cui al comma precedente debbono contestarsi, al dirigente, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di quindici giorni per presentare le giustificazioni.

Art. 32.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico di dirigenti delle Associazioni confederate, o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, o per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 33.

Il Comitato confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi delle Associazioni confederate, ove si ravvisi che possa occorrere,

da parte del Ministero stesso, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 34.

Il Comitato confederale è tenuto a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni delle Associazioni confederate nei riguardi delle quali si renda eventualmente necessaria la revoca del riconoscimento a norma dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 35.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Comitato confederale o da un terzo dei componenti il Consiglio.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione. Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio della Confederazione e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza dei tre quinti dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

E' salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 36.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 37.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Art. 38.

La sezione della marina velica, di cui alla lettera *c*) dell'art. 11, sarà effettivamente costituita allorchè verrà riconosciuta la relativa Associazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 842.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 495.

Decadenza della Società delle ferrovie secondarie romane dalla concessione del tronco ferroviario Albano-Nemi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 dicembre 1887, n. 5143, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata l'8 dicembre stesso anno con la Società delle ferrovie secondarie romane per la concessione della ferrovia Roma-Albano-Nemi;

Ritenuto che la Società concessionaria non ha provveduto, nel termine prescritto, alla costruzione del tronco ferroviario Albano-Nemi per la quale inadempienza è comminata dall'art. 7 della citata convenzione la decadenza di pieno diritto dalla concessione;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Società delle ferrovie secondarie romane è decaduta dalla concessione del tronco ferroviario Albano-Nemi, accordatole con la convenzione 8 dicembre 1887, approvata con R. decreto 18 stesso mese ed anno n. 5143, restando incamerata a beneficio dello Stato la cauzione di L. 5235 di rendita prestata dalla Società stessa a garanzia della costruzione del tronco in parola, con effetto dalla scadenza del termine di cui all'art. 6 della convenzione 8 dicembre 1887 e cioè dal 16 febbraio 1899.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 33. — FERZI.

Numero di pubblicazione 843.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 515.

Autorizzazione al comune di Tortoreto a trasferire la sede municipale alla borgata Tortoreto Stazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Tortoreto, in esecuzione della deliberazione 15 febbraio 1930, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale alla borgata Tortoreto Stazione;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Teramo con deliberazione 15 marzo 1930;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Tortoreto è autorizzato a trasferire la sede municipale alla borgata Tortoreto Stazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 42. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 844.

REGIO DECRETO 7 aprile 1930, n. 516.

Autorizzazione al comune di Fontana Liri a trasferire la sede municipale alla frazione Polverificio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il podestà di Fontana Liri, in esecuzione della deliberazione 13 dicembre 1928, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale alla frazione Polverificio;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Frosinone con deliberazione 19 giugno 1929;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, numero 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Fontana Liri è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Polverificio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 43. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 845.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 491.

Annullamento del contributo scolastico dell'ex comune di Santo Stefano di Briga.

N. 491. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico che il cessato comune di Santo Stefano di Briga, aggregato a Messina, doveva annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già fissato in L. 2400 col R. decreto 26 settembre 1926, n. 1877, è annullato a decorrere dal 1° luglio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 846.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 511.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Margherita di Savoia », in Tredozio.

N. 511. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Margherita di Savoia », in Tredozio (Forlì), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico con alcune modifiche.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 847.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 512.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Iolanda di Savoia », in Solarolo.

N. 512. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Iolanda di Savoia », in Solarolo (Ravenna), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico con alcune modifiche.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 848.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 513.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Marianna Barbotti », in Balmuccia.

N. 513. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Marianna Barbotti », in Balmuccia (Vercelli), viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del predetto Comune, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 849.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 514.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Sant'Apollonio in Lumezzane.

N. 514. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Sant'Apollonio in Lumezzane (Brescia) viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico con alcune modifiche.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 850.

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. 530.

Erezione in ente morale della Società Pro Infanzia « Anna Monti », in Forlì.

N. 530. R. decreto 13 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Società Pro Infanzia « Anna Monti », in Forlì, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1930 - Anno VIII

Numedo di pubblicazione 851.

REGIO DECRETO 17 aprile 1930, n. 531.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Preventorio elioterapico », con sede in Iustiano, frazione del comune di Vigolzone.

N. 531. R. decreto 17 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, l'Opera pia « Preventorio elioterapico », con sede in Iustiano, frazione del comune di Vigolzone, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1930 - Anno VIII

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-14100.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Rampatcek fu Matteo, nato a Trieste il 24 febbraio 1896 e residente a Trieste, via Cristoforo Cancellieri, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rampati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Rampatcek è ridotto in « Rampati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Rampatcek nata Colia di Pietro, nata il 7 aprile 1902, moglie;
2. Elda Roma Pierina di Oscar, nata il 4 giugno 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1560)

N. 11419-10784.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Raffaele Rebek di Giovanni, nato a Gradisca il 24 ottobre 1889 e residente a Trieste, via Angelo Emo, n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente ii « Rebeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Raffaele Rebek è ridotto in « Rebeni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amelia Rebek nata Compara di Luigi, nata il 31 maggio 1889, moglie;
2. Nidia di Raffaele, nata il 28 ottobre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: Porro.

(1562)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 107.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 maggio 1930 - Anno VIII

Francia	74.79	Oro	368.04
Svizzera	369.05	Belgrado	33.75
Londra	92.667	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.676	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	232.75	Norvegia	5.102
Belgio	2.663	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.552	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.691	Polonia (Sloty)	213.75
Praga	56.54	Danimarca	5.10[illegible]
Romania	11.32	Rendita 3.50 %	69.55
Peso Argentino Oro	16.60	Rendita 3.50 % (1902)	64.25
Peso Argentino Carta	7.31	Rendita 3 % lordo	41.75
New York	19.074	Consolidato 5 %	83.90
Dollaro Canadese	19.02	Obblig. Venezie 3.50%	74.45

Rossi Enrico, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.